

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1970

(55<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 771, 773, 774 e passim
COPPOLA . . . . .	773, 774, 777 e passim
FENOALTEA . . . . .	773, 774, 777 e passim
FOLLIERI, relatore . . . . .	772, 774, 776 e passim
GALANTE GARRONE . . . . .	774
LISI . . . . .	773, 774, 777 e passim
LUGNANO . . . . .	782
MARIS . . . . .	775, 776, 777 e passim
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	774, 778, 782, 784
PICCOLO . . . . .	773
SALARI . . . . .	772, 773, 776 e passim
TEDESCO Giglia . . . . .	772
TROPEANO . . . . .	775, 782

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Follieri, Lisi, Lugnano, Maris, Montini, Pe-

trone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Corrao è sostituito dal senatore Galante Garrone.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri si era rinviata la conclusione dell'esame dell'articolo 62; però si era già pressochè tutti d'accordo circa l'opportunità di

sopprimere, nel secondo comma dello stesso, le parole « e, quando sia possibile, ».

S A L A R I . Vorrei sapere il motivo per il quale si propone di sopprimere, nell'articolo 62, secondo comma, le parole « e, quando sia possibile ».

F O L L I E R I , *relatore*. Perchè esse implicano un potere discrezionale del direttore; discrezionalità che potrebbe portarlo, per negligenza o altri motivi, a non segnalare al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale la dimissione del detenuto.

S A L A R I . Penso che l'articolo faccia allusione ai casi in cui non sia materialmente possibile procedere alla segnalazione tre mesi prima: ad esempio al caso della grazia.

F O L L I E R I , *relatore*. *Ad impossibilia nemo tenetur*: quando si fissa quel termine ci si riferisce alla normalità; ma, naturalmente, se sopraggiunge un provvedimento di grazia, l'interessato deve essere scarcerato immediatamente e quindi non è possibile dare notizia del fatto tre mesi prima.

Ad ogni modo, il motivo per cui avevamo deciso di rinviare il seguito della discussione dell'articolo 62 era stato quello della necessità di una maggiore riflessione sul penultimo comma, il quale stabilisce: « La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato di esse, con notizie circa la condotta tenuta e la eventuale qualificazione professionale conseguita ».

Infatti si doveva, in primo luogo, decidere se lasciare in piedi tale disposizione, essendosi da qualche parte sollevato il dubbio che essa potesse dar luogo a discriminazioni tra i detenuti in possesso dell'attestato e quelli che ne fossero privi, una volta tornati in libertà. Alcuni tra noi, invece, erano dell'avviso che l'attestato potesse essere previsto, ma con esclusivo riferimento ad una qualificazione professionale conseguita appunto in carcere, poichè in tale forma esso potrebbe costituire un aiuto per il reinserimento nella vita sociale.

T R O P E A N O . A mio avviso la norma del penultimo comma, nella sua attuale formulazione, non può assolutamente essere mantenuta, appunto perchè è tale da determinare una forma di discriminazione nei confronti di chi, richiesto dell'esibizione dell'attestato in questione, non fosse in grado di presentarlo. Si tratta di una disposizione che avrebbe effetti assolutamente antieducativi e antisociali, e che andrebbe semmai modificata con la soppressione delle parole « che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale ».

S A L A R I . Le osservazioni del collega Tropeano hanno indubbiamente un validissimo fondamento. Penso però che la norma possa anche avere una sua funzione e che sopprimendola si spenga nell'animo del detenuto ogni volontà di miglioramento, ogni incentivo a distinguersi, a progredire nella strada che deve ripercorrere, poichè in tal modo si eguagliano tutti e non esiste più alcuno stimolo, alcun obiettivo da raggiungere.

D'altra parte comprendo il pericolo cui si è fatto cenno, e che certo non rappresenta un lato positivo. Bisogna decidere cosa sia preferibile evitare: l'indifferenza, l'apatia cui può portare un trattamento per tutti eguale, senza alcun riconoscimento per i più meritevoli, oppure il pericolo di una discriminazione. Ma, a tale proposito, perchè dobbiamo sempre vedere nel direttore o in chi è comunque preposto ad una comunità solo una persona trascinata a compiere ingiustizie ed arbitrî, e non, invece, una persona la quale miri ad un ideale superiore che lo spinge, magari, a premiare chi lo merita ed a mostrare indifferenza verso chi tale premio non merita? Perchè vedere in ogni cosa il pericolo di ingiustizie e non vedere i mali derivanti dall'assenza di mete da raggiungere?

T E D E S C O . Il problema, in realtà, non è questo. La questione è che, non potendosi necessariamente pretendere che il direttore o il consiglio di disciplina rilascino un attestato a chi non l'ha meritato, possono sorgere delle conseguenze da tale situazione all'esterno, una volta scontata

la pena, per l'ex detenuto che non possa esibire il suddetto certificato. La discriminazione, cioè, non avverrebbe all'atto del rilascio dell'attestato ma dopo.

**SALARI**. Ma perchè non premiare chi lo merita?

**LISI**. Io penso che dobbiamo considerare il momento in cui un individuo, commesso un determinato reato, si è messo contro la società. Ora non dimentichiamo che il carcere non è solo punitivo, ma ha come obiettivo anche il riadattamento sociale del detenuto, la sua evoluzione e così via; e qui non si può escludere che esistono persone le quali collaborano a tale opera mentre altre restano, anche avendo espiata la pena, degli esseri asociali. Per quale motivo non dare la possibilità, a chi ha mostrato una volontà di riabilitarsi, di avere un attestato?

**PICCOLO**. Il certificato che verrebbe rilasciato a coloro i quali hanno dimostrato di essersi rieducati, riadattati, non dovrebbe costituire mai uno svantaggio per coloro che non l'hanno ottenuto ma solo un vantaggio per i primi. Infatti la sua esibizione non sarà mai obbligatoria per chi va a chiedere un lavoro: si saprà che può essere rilasciato un attestato dal direttore delle carceri, ma il fatto di non esserne in possesso non dovrà essere considerato come un fattore negativo, poichè non si tratterà di un documento da esibire necessariamente; e quindi anche chi non lo avrà potrà egualmente reinserirsi nella vita sociale.

D'altra parte il rilascio dell'attestato potrà certamente servire di stimolo per il detenuto che voglia dare testimonianza della propria buona volontà. Quindi la norma del penultimo comma dell'articolo 62 va, a mio avviso, lasciata nella sua attuale formulazione, perchè — come ripeto — non danneggerebbe nessuno e, di contro, potrebbe offrire a chi lo merita la possibilità di avere un giusto riconoscimento.

**FENOALTEA**. Con tutto il rispetto per i colleghi finora intervenuti mi permetterei di esprimere l'avviso che l'argomento non merita tanta attenzione. Oggi, infatti,

l'ex recluso incontra purtroppo un'ostilità generalizzata: quindi, o riesce a tenere nascosta tale sua condizione di ex detenuto o non trova lavoro da nessuna parte. È questo che conta, non la sua condotta in carcere: di fronte ad un uomo che si presume giustamente condannato per furto, per omicidio, per rapina, nessuno si preoccupa di sapere se sia stato o meno disciplinato in carcere.

**PRESIDENTE**. Se permette l'interruzione, qui non si tratta solo di buona condotta, ma di una qualificazione professionale conseguita in carcere; per cui il discorso cambia.

**FENOALTEA**. Per ciò che è attestazione di qualificazione professionale sono perfettamente d'accordo. Anzi andrei oltre, stabilendo che se il lavoro è svolto alle dipendenze di una ditta appaltatrice sia la stessa ditta a rilasciare il certificato, piuttosto che la direzione dell'istituto di pena: ma questa è un'osservazione secondaria.

Sono invece contrario all'attestazione della buona condotta durante la detenzione, poichè ciò pone chi non l'ha ottenuta — e magari solo perchè era antipatico all'agente di custodia — di fronte alle conseguenze negative fatte presenti dal relatore.

**SALARI**. Allora bisogna sempre mortificare i buoni per il timore di nuocere a qualcun altro!

**PRESIDENTE**. In questo caso la buona condotta sarebbe collegata alla qualificazione professionale: diventerebbe anzi la stessa cosa.

**FENOALTEA**. Io separerei i due concetti.

**COPPOLA**. Io, tenendo conto delle motivazioni addotte a sostegno della proposta di modifica del penultimo comma dell'articolo 62, soprattutto rilevando le convergenze su alcuni punti, su cui non si discute — cioè quelli relativi all'attestato dell'avvenuta qualificazione professionale — e valutando positivamente le osservazioni fatte dai

senatori Tropeano e Salari, proporrei una modifica, la più concisa possibile, ma che consenta di lasciare una traccia circa la condotta del detenuto.

Premesso che siamo d'accordo su questi due punti: 1) che venga eliminato quel giudizio sulle « sicure prove di riadattamento alla vita sociale », che implica valutazioni di natura profonda, ed un giudizio problematico; 2) che l'indicazione della raggiunta qualificazione professionale possa giovare al detenuto; ho ritenuto di formulare un emendamento tendente a sostituire il penultimo comma dell'articolo 62 con il seguente:

« La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione rilascia, al soggetto che lo richiede » (quindi la richiesta è un fatto volontario) « un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie circa la condotta tenuta ».

L I S I . Ritengo che la soluzione proposta con l'emendamento del collega Coppola soddisfi tutte le esigenze e sia accettabile, quindi, perchè l'istituto ha una sua funzione limitata: questo certificato è evidente che servirà al detenuto per facilitargli la ricerca di un'occupazione presso quei datori di lavoro, che sono già predisposti a ricevere dei reduci dal carcere. Non è perciò da considerare un attestato, un benservito che possa valere nei confronti di tutti i datori di lavoro, ma presso quella categoria di cittadini, che non è aliena dal tendere una mano agli ex carcerati.

G A L A N T E G A R R O N E . Poichè l'esperienza insegna che molto spesso i detenuti ignorano o non sanno avvalersi dei diritti ad essi riconosciuti, suscita perplessità il fatto che questo attestato debba essere richiesto al momento della dimissione, com'è riportato nell'emendamento del collega Coppola. Proporrei perciò di togliere le parole « al soggetto che lo richiede » oppure di aggiungere alle parole « all'atto della dimissione » le altre « o successivamente ».

C O P P O L A . Sono d'accordo con quanto propone il collega Galante Garrone, e cioè di aggiungere le parole « o successivamente ».

P R E S I D E N T E . Va bene, ne prendo atto.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei fare alcune osservazioni sull'emendamento formulato dal senatore Coppola.

La prima osservazione riguarda il rilascio dell'attestato da parte della direzione dell'istituto: proporrei che esso venga rilasciato dal consiglio di disciplina, proprio per ovviare a quegli inconvenienti già in precedenza segnalati.

La seconda osservazione concerne la questione della richiesta di tale certificato da parte del detenuto. Proporrei di abolire questa richiesta. E ovvio che nel caso che il certificato sia negativo, non sarà mai esibito dall'interessato. Quindi, lo rilascerei a tutti all'atto della dimissione.

Infine, come terza osservazione, proporrei di aggiungere, alla parola « notizie », l'aggettivo « obiettive ».

F E N O A L T E A . Si potrebbe inserire una norma per cui il detenuto, all'atto della dimissione, dev'essere informato dalla direzione del carcere, che può chiedere il rilascio dell'attestato.

F O L L I E R I , *relatore*. Mi pare che questo attestato, da rilasciare a tutti o a richiesta, che deve contenere notizie positive o negative e la qualificazione professionale eventualmente conseguita dal detenuto che è dimesso dal carcere, non è utile nelle mani degli ex carcerati, ma potrebbe invece essere utile come segnalazione precisamente al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale. Infatti essi troverebbero elementi in questa attestazione riguardo a come il detenuto ha passato la vita nel carcere e circa la sua professione, per poterlo più adeguatamente inserire nel lavoro una volta dimesso dal carcere. Non mi sembra che un certificato che provenga dal carcere, anche in sede di lavoro possa essere esibito, non fosse altro per quella forma di dignità, che copre anche colui il quale è stato detenuto. Quindi mi domando: a chi dovrebbe essere esibito questo certificato?

Invece io direi che non la direzione del carcere, ma — come ha proposto il rappresentante del Governo — il consiglio di disciplina segnali al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale quali sono state le attività del detenuto e dia notizie obiettive in ordine al riadattamento alla vita sociale del dimesso dal carcere, indicando anche l'eventuale qualificazione professionale da lui conseguita. In tal modo stabiliremmo un criterio orientativo per questi centri che devono aiutare l'ex detenuto a reinserirsi nella vita sociale.

T R O P E A N O . Mi spiace di dover dissentire da quanto ha detto il relatore ed insisto per l'accoglimento del testo dell'emendamento proposto dal collega Coppola. Soprattutto insisto che sia mantenuta la norma che l'attestato venga rilasciato soltanto a richiesta del detenuto, per la considerazione che se il dimesso dal carcere ritiene che il possesso di tale attestato possa agevolarlo nell'inserimento in una attività, ne farà richiesta; altrimenti non lo richiederà.

Per quanto concerne la proposta di una segnalazione al consiglio di aiuto sociale ed al centro di servizio sociale, essa risulterebbe quanto mai discriminatoria, in quanto porrebbe gli organi dello Stato nella condizione di fare una distinzione fra gli ex detenuti fin dal primo istante della loro liberazione.

Sono d'accordo, invece, per l'accoglimento di quanto proposto dal rappresentante del Governo, e cioè di sostituire le parole, nell'emendamento Coppola, « La direzione dell'istituto », con le altre « Il consiglio di disciplina » e di aggiungere l'aggettivo « obiettive » alla parola « notizie ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere al secondo comma dell'articolo 62 le parole « e, quando sia possibile ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 62, proposto dal senatore Coppola, il quale,

con le modificazioni suggerite rispettivamente dal senatore Galante Garrone e dal sottosegretario Pellicani, risulta del seguente tenore:

« Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 62 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Riprendiamo ora in esame il testo dell'articolo 60, che è stato provvisoriamente accantonato durante lo svolgimento della precedente lettura. Ne do nuovamente lettura:

Art. 60.

(Nascite, matrimoni, decessi)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

M A R I S . La mia perplessità è sorta sull'ultimo comma dell'articolo, che recita: « La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta ». Ora, i miei dubbi non sono infondati in quanto in effetti viva è la discussione sulla costituzionalità della norma di cui trattasi. L'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, prevede, infatti, che coloro che sono morti ne

gli ospedali, oppure altrove, ma senza assistenza medica, siano sottoposti al riscontro diagnostico, fatta eccezione — così stabilisce il successivo articolo 35 — di coloro che negli ospedali sono stati ammessi a pagamento, cioè dei solventi.

Ora, la norma non è stata posta da una legge sanitaria, ma è stata voluta dall'Università: si tratta cioè di una legge della pubblica istruzione. Nella sostanza quindi il cadavere del povero è a disposizione degli studenti, mentre il cadavere di colui che dispone di denaro è a disposizione dei parenti e degli eredi che possono anche consentire il riscontro diagnostico. Ci troviamo di fronte indubbiamente ad una norma incostituzionale, che invece sarebbe forse accettabile — almeno da parte mia — se i cadaveri di tutti fossero comunque a disposizione delle Università senza alcuna distinzione. È evidente però che, se noi affermiamo che i cadaveri di coloro che pagano non sono a disposizione mentre i cadaveri di coloro che non pagano sono a disposizione, operiamo una discriminazione che la nostra Costituzione non può consentire.

La norma di cui trattasi è già incostituzionale per quanto si riferisce agli ospedali: non vedo quindi per quale motivo si dovrebbe introdurre anche nell'ordinamento penitenziario. Tra l'altro bisogna tenere presente che i detenuti dovrebbero essere considerati degli ospiti a pagamento in quanto pagano la ospitalità, dovrebbero essere considerati cioè degli ospiti solventi; pertanto, anche sotto questo profilo la disposizione in questione non avrebbe ragion d'essere. Ma a parte questa che è una amara battuta, mi pare che effettivamente non sia possibile mutare dalla legge del 1942 una norma che è del tutto incostituzionale.

**PRESIDENTE.** Sopprimiamo allora il riferimento all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per quanto questo non sia all'intero articolo, ma soltanto al riscontro diagnostico in esso previsto.

**FOLLIERI, relatore.** Concordo sull'opportunità di eliminare il richiamo all'articolo 34 del regio decreto n. 1880. Il testo

del comma in esame potrebbe quindi essere modificato come segue. « La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico ai fini di accertare le cause del decesso, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta ».

**SALARI.** Ma per accertare le cause del decesso è sufficiente il certificato medico che è richiesto in ogni caso.

**FOLLIERI, relatore.** Il riscontro diagnostico è necessario perchè i parenti sappiano se il detenuto è o non è morto di morte naturale.

**MARIS.** I parenti possono sempre chiedere al procuratore della Repubblica che venga disposta l'autopsia: non è necessario, a mio avviso, stabilirlo espressamente per legge.

**FOLLIERI, relatore.** Non vedo perchè si debba lasciare nelle mani del procuratore della Repubblica questa facoltà, quando si può legislativamente stabilire che occorre sempre accertare le cause della morte del detenuto.

**MARIS.** Ma è proprio questo che non vogliamo! In altri termini, con la dizione suggerita dal senatore Follieri si eliminerebbe il riferimento alla legge del 1942, ma si manterrebbe ugualmente l'obbligatorietà del riscontro diagnostico. Ora, non è che io abbia della *pruderie* in ordine al riferimento alla norma: è proprio la sostanza della norma che mi trova contrario!

**FOLLIERI, relatore.** Io credo invece che essa rappresenti in definitiva una garanzia anche per il detenuto.

**MARIS.** Ma le carceri non sono poi i sotterranei dei Borgia!

**PRESIDENTE.** Tutto il ragionamento fatto dal senatore Maris è estremamente valido per quanto riguarda il riferimento alla norma della legge del 1942: evidentemente però tale ragionamento cadrebbe ove fos-

se mantenuto soltanto l'accertamento diagnostico che potrà essere fatto o meno. È diversa insomma la proposta avanzata dall'onorevole relatore.

M A R I S . Non arrivo a cogliere questa differenza.

F E N O A L T E A . Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni manifestate dal senatore Follieri, che sono, a mio parere, preoccupazioni pienamente giustificate. Al riguardo, però, vi è da tenere presente che anche nei penitenziari, come dappertutto, esiste la polizia mortuaria: un certificato medico sulle cause del decesso deve essere quindi redatto obbligatoriamente. Se da tale certificato medico emergesse la possibilità di fatti illeciti che abbiano determinato la morte del detenuto, l'Autorità giudiziaria obbligatoriamente dovrebbe intervenire.

P R E S I D E N T E . Certo: dovrebbe essere così. Ma il « dovrebbe », senatore Fenoaltea, è condizionale!

F O L L I E R I , *relatore*. Se ho parlato in quei termini, l'ho fatto per un ricordo di carattere professionale. Un tale, infatti, morì in carcere per tetano: soltanto degli accertamenti successivi permisero di stabilire che il tetano era sopravvenuto in seguito a ferite provocate dalle manette troppo strette. Si individuaronero certe responsabilità e si pervenne ad una formulazione di imputazione per omicidio colposo ai danni di coloro che avevano messo le manette. Può darsi che mi sbagli, ma a mio avviso, in quel caso si trattava non di omicidio colposo, ma di un vero e proprio omicidio!

C O P P O L A . L'esigenza del certificato medico, peraltro, è insuperabile anche per il fatto che, dovendosi trasportare le salme da un luogo ad un altro, è richiesta tutta una pratica particolare secondo le norme di polizia mortuaria.

F O L L I E R I , *relatore*. Il certificato medico è necessario per tutti, perchè altrimenti non viene concesso il permesso di inumazione.

C O P P O L A . L'autorizzazione giudiziaria inoltre mi preoccupa in quanto crea un intralcio di ordine burocratico.

L I S I . Ritengo che la preoccupazione manifestata dall'onorevole relatore, a parte ogni riferimento all'articolo 34 del regio decreto n. 1880 più volte citato, sia fondata. Ammettiamo infatti che nel carcere, come avviene del resto anche nella vita civile, un detenuto muoia per l'incompetenza del medico: è evidente che il riscontro diagnostico rappresenta una garanzia per colui che muore in carcere.

M A R I S . Io non riesco a comprendere perchè costui, sia pure deceduto in carcere, non debba essere sottoposto alla stessa legislazione alla quale sono sottoposti tutti gli altri cittadini.

F O L L I E R I , *relatore*. Evidentemente il senatore Maris si preoccupa che la salma del detenuto possa essere eventualmente usata per ragioni di studio, per indagini. Questa possibilità invece viene esclusa con la soppressione del riferimento all'articolo 34 del regio decreto n. 1880. A noi interessa soltanto che si possa stabilire, attraverso accertamenti diagnostici, quali furono le cause che determinarono la morte.

M A R I S . Evidentemente non mi sono spiegato bene. Esiste un diritto che è riconosciuto agli eredi delle persone morte negli ospedali a pagamento: il diritto a non lasciare sezionare la salma. È opinabile se sia giusto o meno, ma è comunque riconosciuto dalla legge, che stabilisce che costoro possono negare all'ospedale il permesso di sezionare la salma, salvo che non esista il dubbio di una azione delittuosa, nel qual caso interviene l'Autorità giudiziaria. In altri termini, nella nostra società la coscienza della comunità riconosce ad alcuni il diritto di non farsi sezionare — non so, ripeto, se giusto o non giusto — mentre ad altri, ai deceduti negli ospedali che non abbiano pagato, non riconosce lo stesso diritto. Ora, il comma su cui stiamo discutendo praticamente parifica i carcerati ai non solventi negli ospedali.

C O P P O L A . Possiamo eliminare il riferimento alla disposizione che stabilisce questo.

M A R I S . Non possiamo però eliminarlo e poi dire ugualmente che per i detenuti si espropriano i parenti dal diritto di opporsi al sezionamento del cadavere. In altri termini, non possiamo togliere il riferimento alla legge e poi mantenere ugualmente fermo per i detenuti l'obbligo del riscontro diagnostico.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento che propone il senatore Maris, in definitiva, qual è?

M A R I S . Sopprimere le parole: « dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880 » e « che ne facciano richiesta ». Il terzo comma dell'articolo 60 dovrebbe cioè suonare come segue: « La salma è messa immediatamente a disposizione dei familiari ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio parere, è necessario mantenere l'espressione « che ne facciano richiesta », perchè altrimenti la disposizione non avrebbe alcun significato.

M A R I S . Sono d'accordo.

S A L A R I . Se il detenuto non avesse dei familiari, ma soltanto un amico o una amante che richiedessero la salma, a costo verrebbe negata in quanto non sono considerati familiari. Perchè vogliamo allora limitare la possibilità di richiederla soltanto ai familiari?

F O L L I E R I , *relatore*. Usiamo allora la stessa dizione usata in precedenza: « ... a disposizione dei congiunti e delle altre persone dal detenuto indicata all'entrata nel carcere, che ne facciano richiesta ».

M A R I S . L'espressione « familiari » è più ampia dell'altra « congiunti »: manter-

rei pertanto quella già contenuta nel testo attuale.

T R O P E A N O . Io direi: « ... a disposizione dei familiari e delle altre persone che ne facciano richiesta ».

C O P P O L A . È pericoloso lasciare una dizione così vaga, perchè la richiesta può essere fatta da un medico che desidera fare ricerche e studi, oppure da persone che vogliono fare scempio della salma per vendetta.

M A R I S . Si potrebbe dire: « È messa immediatamente a disposizione dei familiari o delle altre persone di cui all'articolo 54 che ne facciano richiesta ».

F O L L I E R I , *relatore*. Sì, è bene fare riferimento all'articolo 54, però invece di « dei familiari » direi: « dei congiunti e delle altre persone di cui all'articolo 54 che ne facciano richiesta ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Va bene, ma per ovvi motivi è preferibile usare la congiunzione « o », piuttosto che « e ».

F O L L I E R I , *relatore*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maris, tendente a sopprimere al terzo comma dell'articolo 60 le parole: « , dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire, al terzo comma dell'articolo 60, alle parole: « dei familiari » le altre: « dei congiunti o delle altre persone di cui all'articolo 54 della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 60 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).



## CAPO II.

**Semilibertà, licenze e liberazione anticipata**

## Art. 63.

*(Regime di semilibertà)*

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a tre anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni, l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire negli ultimi sei mesi dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci, l'ammissione può avvenire negli ultimi dodici mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni, l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi.

Non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione in conformità del regolamento e controlla direttamente o per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il regime di semilibertà può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

**F E N O A L T E A .** Desidero dire che ci troviamo di fronte all'argomento forse più importante della intera riforma penitenziaria. È caratteristica dei regimi penitenziari moderni, adottati dai Paesi più avanzati in questo campo, la cura nell'evitare, tra l'altro, che il cosiddetto piccolo delinquente, colui che è condannato a lieve pena per un reato che non urta in modo gravissimo la coscienza sociale, divenga alla scuola del carcere un delinquente professionale e comunque che soffra quella segregazione e quelle privazioni durissime che il carcere impone nel suo naturale regime. È evidente che se una misura di maggiore tolleranza o di minore coercizione deve essere presa, questa misura non deve essere solo un premio alla buona condotta, cosa del resto giusta e accettabile, ma deve essere anche una concessione a carattere preventivo per evitare, cioè, che accadano guasti irrimediabili nella psiche e, spesso, nel fisico dell'uomo soggetto alla pena del carcere. In contrasto con quanto ho detto, la misura di semilibertà, che pur riconosco essere un'innovazione di grande rilievo, funziona in modo tale per cui, ad esempio, un individuo condannato a nove anni e dieci mesi potrà usufruire della semilibertà soltanto dopo aver scontato otto anni e dieci mesi di pena, allorquando, cioè, sarà già distrutto nel fisico e nel morale. Devo anzi dire che nella maggior parte dei casi sono più dannose per la personalità del condannato le pene medie, a dieci, dodici anni di reclusione, che l'ergastolo; l'ergasto-

lano, infatti, si trova in una situazione definitiva che non presenta prospettive incerte.

Per le anzidette considerazioni, chiedo che questo istituto sia fatto oggetto di ampia discussione da parte della Commissione; ritengo, infatti, che questo sia il punto fondamentale, come ho già detto, delle innovazioni che dobbiamo apportare all'attuale regime carcerario.

Vorrei, poi, fare una seconda osservazione: il magistrato che ha funzioni esecutive diventa necessariamente un funzionario responsabile delle mansioni che svolge e nessuno può sindacare il suo operato se non con i mezzi che la legge stessa prevede. Nel caso al nostro esame, mi pare che il magistrato di sorveglianza abbia una funzione esecutiva e non giudicante; ora, a mio avviso, l'ammissione o meno a queste o ad altre misure, che vedremo in seguito, dovrebbe essere concessa da un organo soggetto al giudizio del magistrato di sorveglianza, non dallo stesso magistrato che diventa, in tal modo, un esecutore, cioè una figura ambigua (così come è ambigua la figura — e andrebbe eliminata — del pubblico Ministero nel compito di sorveglianza delle carceri perchè si trova ad essere, al tempo stesso, un magistrato indipendente ed un funzionario esecutivo). Vorrei, dunque, che i colleghi mi aiutassero a risolvere anche questo problema.

FOLLIERI, *relatore*. Richiamo l'attenzione sull'articolo 73 e sull'articolo 74 che trattano rispettivamente degli uffici di sorveglianza e delle funzioni del magistrato di sorveglianza, le quali ultime, in particolare, non sono quelle che in genere vengono affidate al giudice istruttore con funzioni di magistrato di sorveglianza, ma sono funzioni proprie di un magistrato di Corte d'appello, che costituisce il proprio ufficio presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A, allegata al disegno di legge e che avrebbe come primo compito quello di vigilare affinché l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; soprintendere all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interveni-

re nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e, infine, svolgere quelle funzioni che, elencate sempre nell'articolo 74, sono esecutive, ma indubbiamente comportano anche poteri decisori.

L I S I . In questo schema di regolamento il magistrato di sorveglianza ha funzioni di tutela del detenuto.

M A R I S . Signor Presidente, ho l'impressione che sia meglio condurre una discussione che comprenda i Capi II, III e IV del Titolo V, cioè gli articoli dal 63 al 70.

Qui ci troviamo di fronte, grosso modo, a due istituti, e bisogna trattarli globalmente per capirne la struttura e le finalità, nonché per accertare se l'una è adeguata alle altre e se si tratta veramente di istituti nuovi che vanno ritoccati per renderli efficienti. Uno dei due, cioè, riguarda il regime di semi-libertà; e la ragione di tale regime, nell'articolo 63, è indicata nella necessità di favorire il reinserimento del detenuto in espiazione di pena o per misure di sicurezza nella vita sociale. Ora il collega ha effettivamente toccato un punto molto delicato, cioè l'opportunità di consentire che le pene di misura non elevata possano essere scontate in maniera tale da essere l'esecuzione della pena veramente rieducativa, senza trasformarsi in una educazione per il delitto.

Parliamoci chiaro: le pene fino a tre anni — parlo di chi ha subito una condanna per la prima volta, per un reato che comporta una pena di un anno e mezzo o due anni — sono scontate nelle carceri giudiziarie. Ora queste sono, se non università, scuole superiori del delitto; per cui ecco che immediatamente, nel momento in cui la società\* fa espriare una pena ad un delinquente primario, si pongono le basi per fare di lui un delinquente incallito. E noi con tutta la buona volontà possibile e immaginabile, anche se stanziassimo continuamente fondi nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per rimuovere le attuali fatiscenti strutture carcerarie, non potremmo che prevedere tempi molto lunghi perchè tale situazione possa cambiare; ma in tal modo non facciamo che morderci la coda, perchè creiamo potenzialmente dei futuri delinquenti. Di qui la ne-

cessità di introdurre, là dove si parla di modalità di esecuzione delle pene, un modo nuovo di far scontare le stesse, anche quando si tratti di pene di breve durata, consentendo che il detenuto nel corso della giornata continui a svolgere la propria attività o dando comunque luogo ad un certo regime di libertà che eviti lo svolgimento totale della vita nel carcere, dove il recluso è condannato all'ozio, perchè non c'è lavoro per tutti; ed è destinato a divenire comunque uno dei tanti delinquenti che alimentano la malavita cittadina.

Io non conosco esattamente il significato della parola *probation* ma ne intuisco le finalità. Ora ritengo che dovremmo iniziare col prevedere, al secondo comma dell'articolo 6, un istituto per il quale, almeno per i delinquenti primari, giovani o adulti (cioè per quelli che più sono esposti all'influsso di una educazione carceraria negativa) le pene (nell'ambito dei due o dei tre anni: è da discutere) vadano scontate in istituti di pena o in sezioni speciali delle carceri giudiziarie, ove sia concesso immediatamente un regime di semilibertà, che consenta loro di continuare nella propria attività produttiva.

In secondo luogo, nell'articolo è previsto un regime di semilibertà che a me pare estremamente timido.

F O L L I E R I , *relatore*. Si innova con prudenza.

M A R I S . Comprendo la prudenza. Però il modo in cui è formulato l'articolo 63 fa pensare che esso sia stato predisposto da qualcuno che ignorava le modifiche finora apportate al Codice penale in ordine alla liberazione condizionale dalla pena. Infatti il sesto comma stabilisce che non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva; e qui si ricalca esattamente l'analoga norma del codice penale, là dove si afferma che non può essere ammesso alla liberazione condizionale colui il quale, dopo l'espiazione della pena, sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Però da alcuni anni vige una novella, per la quale si può invece ammettere alla liberazione con-

dizionale anche chi, dopo la pena, sia sottoposto a quella misura: cosa che, ripeto, viene invece ignorata da chi ha predisposto il testo dell'articolo 63; e questo prova l'inerzia burocratica con cui si è affrontato l'istituto in questione.

E non vorrete affermare che sia incentivante, per il detenuto, il dover stare nove anni e mezzo in carcere prima di conseguire l'anelata semilibertà, quando addirittura può avere la liberazione condizionale una volta scontati due terzi della pena (anche sei mesi su dieci)! Io credo che, quantomeno, per il regime di semilibertà dovrebbero essere applicati gli stessi criteri della liberazione condizionale, e invece quelli qui seguiti sono più restrittivi. Anzitutto l'istituto non riguarda se non chi abbia da scontare una pena superiore a tre anni, e questo potrei anche accettarlo perchè, ripeto, per chi deve scontare una pena minore penso si debba introdurre un nuovo sistema; però andrebbe applicato con maggiore larghezza, non quando mancano sei mesi per compiere cinque anni o mancano cinque mesi per compiere gli otto, o i sette per compiere i dodici, ma quando si è scontata la metà della pena, salva poi la facoltà discrezionale per chi di dovere — vedremo poi come articularla — di regolarsi a seconda dei vari casi e della volontà di rieducarsi dimostrata dai singoli individui. D'altronde, per quanto riguarda eventuali rischi, occorre anche instaurare un rapporto di fiducia, alla base della reclusione; perchè se esiste solo una spaventosa diffidenza non c'è possibilità di risolvere il problema. È necessaria la fiducia nell'uomo.

Un'altra considerazione riguarda le licenze, che debbono essere un po' più ampie, nonchè le liberazioni anticipate. In proposito mi sembra di trovarmi di fronte ai premi promessi dalle fabbriche di detersivi: per ogni chilogrammo di prodotto consumato si ha diritto ad un buono, così come, nel nostro caso, sei mesi di reclusione danno diritto a dieci giorni di licenza, in modo che chi avrà scontato ventiquattro anni avrà diritto a quattrocento ottanta giorni. Ora, per la verità, vale la pena di comportarsi bene per sei mesi onde ottenere dieci giorni di licenza? Non mi convince questa corrispetti-

vità: è mal congegnata, andrebbe articolata diversamente, trovando diverse motivazioni e rendendola più ampia, valutando veramente la rieducazione del detenuto. Infatti, se questi è rieducato, non è più l'uomo di prima, ma un altro uomo: perchè allora non ammettere il principio del riscatto umano, dell'espiazione del peccato? So di non usare un linguaggio marxista, ma sto cercando di farmi intendere anche dai colleghi cattolici.

L'ultima considerazione riguarda la garanzia dei suddetti istituti. A me non pare che l'iniziativa debba essere affidata sempre e soltanto al direttore dell'istituto: egli deve avere giustamente la possibilità di promuovere i provvedimenti in questione, però anche al condannato deve essere data quella di richiederli; e tutto deve essere articolato in maniera da offrire delle garanzie giurisdizionali, cioè prevedendo che il detenuto possa rivolgersi al magistrato di sorveglianza il quale deve consentire un contraddittorio, oltre a garantire il controllo sul procedimento, perchè non è possibile che in un settore così delicato come quello dell'esecuzione delle pene tutto avvenga in via amministrativa. E non basta: poichè anche il magistrato di sorveglianza può sbagliare, occorre prevedere un controllo successivo...

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non deve esservi solo la fiducia nei detenuti, ma anche la fiducia nei magistrati.

MARIS. Bisogna prevedere anche la possibilità, per il detenuto, di impugnare il provvedimento del magistrato di sorveglianza, perchè, oltretutto, tale provvedimento attiene alla sua libertà e deve quindi essere sottoposto anche al gravame del giudice di secondo grado, oltre che di quello di merito.

Sarebbe quindi opportuno, in conclusione, elaborare uno schema di questo genere, con la collaborazione anche del Governo.

COPPOLA. Per poter partecipare proficuamente alla discussione gradirei che mi fosse chiarito l'esatto significato della parola *probation*.

LUGNANO. È la fiducia nel recupero umano, in sostanza.

COPPOLA. La risposta mi soddisfa fino a un certo punto.

SALARI. Potrei metterle a disposizione gli atti di un convegno svoltosi recentemente a Spoleto appunto sulla *probation*.

LISI. Comunque, indipendentemente dalle proposte di merito, il Capo II va trattato globalmente.

FOLLIERI, *relatore*. Direi anche assieme al Capo III e al Capo IV.

LISI. Non credo si possa fare ampiamente. Certo, vi sono diversi punti che stupiscono. Ad esempio, come si può conciliare il regime di semilibertà con una liberazione anticipata che quasi coincide? Quindi, ripeto, sono questioni da studiare parallelamente.

SALARI. Sono d'accordo sulla nomina di una Sottocommissione, a meno che il Governo non voglia, di sua iniziativa, sottoporci un nuovo testo.

TROPEANO. Sono d'accordo su quanto hanno esposto i colleghi Maris e Feoaltea. Soprattutto mi pare che bisogna tener conto di un fatto: l'istituto della semilibertà, che viene inserito con l'articolo 63, è senz'altro un istituto profondamente innovatore e sarebbe sbagliato non riconoscere ciò da parte nostra. Ma nel momento stesso in cui inseriamo nella legge in esame questo nuovo istituto, non possiamo esimerci dal rivedere tutto l'insieme di questi istituti e delle norme contemplate nel capo II del titolo V, e soprattutto gli istituti che riguardano le licenze e la liberazione anticipata.

Per quali motivi sottopongo alla nostra Commissione questa richiesta? A parte il fatto che dobbiamo uscire dalla timidezza che caratterizza le proposizioni così come sono formulate in questo disegno di legge, ritengo che si debba estendere questo regime di semilibertà in senso lato, in modo cioè da non farlo apparire quasi pu-

nitivo nei confronti di coloro i quali commettono lievi reati e sono condannati a piccole pene, ed invece premiativo nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di gravi reati e sono condannati a gravi pene. Perciò, ripeto, nel momento in cui entriamo nell'idea d'inserire questo nuovo istituto nella legislazione carceraria, dobbiamo per un principio di equità rivedere la posizione di tutti coloro i quali subiscono una condanna penale. Ecco perchè, a mio giudizio, sarebbe quanto mai errato ritenere che chi viene assoggettato ad una condanna a 3 anni di carcere, debba scontare per intero la pena (qualora non dovesse fruire di altri benefici), mentre a chi è condannato a 4 anni di detenzione, viene concesso questo privilegio particolare della semilibertà, sia pure con i limiti che abbiamo contemplati. Ed allora assistiamo al verificarsi di questo fatto assurdo: che gli imputati ad un certo punto brigano non tanto per avere alcuni mesi in meno di pena, al momento del processo, quanto per avere alcuni mesi in più, nell'intento di superare questo limite dei 3 anni di carcere, per poter poi fruire della semilibertà.

Per le suestipite considerazioni obiettive, dobbiamo cercare di coordinare questi istituti senza fratture, senza dar luogo a quelle profonde contraddizioni che in questo momento scaturiscono dalle norme del disegno di legge così come sono formulate. Soprattutto dobbiamo provvedere nel senso che il regime di semilibertà deve essere proprio quello che accelera il processo della liberazione anticipata. Noi giustamente andiamo alla ricerca della buona condotta del detenuto, di un giudizio obiettivo sul suo comportamento in carcere, e quindi dobbiamo arrivare a concedergli, nei limiti della legge, la libertà anticipata. A me pare che nei confronti del detenuto che per mesi, per alcuni anni fruisce della semilibertà senza mai incorrere in violazione della disciplina che governa tale istituto, questo debba essere il momento decisivo per l'acceleramento della concessione della libertà anticipata. Ecco così sorgere la necessità del coordinamento sostanziale tra i diversi istituti.

Credo poi che non sia giusto oggi, nel riconoscere che c'è un ritardo in tutti noi per

non aver prima d'ora affrontato e portato a conclusione il definitivo esame di questo disegno di legge, pensare di affidarne lo studio ad una sottocommissione: ciò significherebbe ritardare ulteriormente il corso del disegno di legge medesima. Propongo invece che i colleghi presentino al più presto alla Presidenza della nostra Commissione gli eventuali emendamenti, in modo da poterli esaminare nella prossima seduta.

**F O L L I E R I**, *relatore*. Come ho già rilevato nella relazione che accompagna questo disegno di legge, la parte nuova in esso contemplata merita un ampio approfondimento: vi sono previste anche altre norme innovatrici, oltre a quelle sull'istituto della semilibertà, eccetera.

Ricordo che dopo i miglioramenti al regolamento per i detenuti, del 1955, ci sono stati degli studi di diritto comparato, sul piano internazionale. Al riguardo mi sono state presentate delle proposte, prospettate diciamo così con molta cautela, con molta prudenza. Comunque, io non ritengo che convenga screditare completamente l'istituto della carcerazione. Nè questo ritengo sia il proposito degli altri colleghi intervenuti nella discussione. Dobbiamo poi trovare anche un punto di concordanza con le nuove norme del Codice penale; perchè quando testè si faceva cenno al minimo di pena di tre anni per poter essere ammessi al regime di semilibertà non si considerava che con il nuovo Codice penale si è previsto per i delinquenti primari, per coloro i quali cioè non hanno precedenti penali, l'allargamento del concetto del perdono giudiziale e un più ampio termine, una pena più forte ai fini della sospensione, che mi pare arrivi a circa due anni. Ecco perchè noi potremmo prendere in considerazione le pene oltre i due anni e non quelle oltre i tre anni. Si potrebbe stabilire un criterio di carattere generale in ordine all'ammissione al regime di semilibertà, precisando che, scontati i due terzi della pena anche per effetto di condoni, il detenuto può godere del regime di semilibertà.

Sarebbe poi opportuno concordare l'istituto della semilibertà con quello della liberazione condizionale, affidando l'amministrazione di questi istituti non mai al direttore

del carcere ma sempre ad un organo collegiale che potrebbe essere il consiglio di disciplina, il quale evidentemente dà maggiori garanzie di giustizia nei confronti dei condannati.

Sarei invece perplesso — comunque ci ripenserò — in ordine alla possibilità di appello per questi provvedimenti. È necessario considerare infatti, che noi ci troviamo di fronte a provvedimenti di esecuzione di pene, o meglio di modifica di pene (che a mio parere sono provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo e vanno quindi affidati al giudice di sorveglianza con la garanzia, direi, di carattere giurisdizionale). Potremmo cioè stabilire che questi provvedimenti del giudice di sorveglianza possono essere appellati al giudice di sorveglianza di una sezione istruttoria e poi per Cassazione: è evidente però che tutto questo dovrebbe essere più approfondito e più maturato attraverso uno studio degli atti.

In considerazione, direi di non rimandare niente al Ministero perchè, così facendo, perderemmo del tempo: tuttavia, se il Ministero potesse fornirci le notizie di carattere scientifico richieste noi gliene saremmo oltrremodo grati.

Sarebbe inoltre opportuno che gli onorevoli colleghi predisponessero i propri emendamenti di comune accordo al fine di facilitare i nostri lavori. Con questo non voglio dire che si debba nominare un apposito comitato, ma soltanto che un accordo in questo senso tornerebbe a tutto vantaggio dell'economia stessa del provvedimento in esame.

**P R E S I D E N T E .** Non è che ci si debba affidare al Ministero: gli chiediamo soltanto che ci fornisca degli elementi. Se il Ministero ha da fare qualche proposta di modifica degli articoli del Capo II, evidentemente la farà.

**F E N O A L T E A .** Avevo rivolto una preghiera al rappresentante del Governo a ragion veduta, perchè siamo tutti e due della maggioranza. Il collega Follieri su questo punto non ha alcuna fiducia nel Ministero, mentre io ne ho ancora.

**F O L L I E R I , relatore.** Non ho detto questo.

**F E N O A L T E A .** Stavo scherzando. Se io presento un emendamento in base al quale si stabilisca, per esempio, che le condanne fino a tre anni si scontano a domicilio, il Governo mi può rispondere che non dispone degli assistenti sociali sufficienti per controllare tante persone. È una questione tecnica che il Governo ci può prospettare.

**P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Questo non sarebbe mai un argomento.

**F E N O A L T E A .** Ne prendo atto ben volentieri.

**P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Non ho espresso alcun giudizio, ma ho semplicemente detto che questo non sarebbe mai un argomento.

**F O L L I E R I , relatore.** È stata già avanzata una proposta per far scontare a domicilio le pene degli automobilisti, che siano stati colti in recidività di determinate contravvenzioni.

**P R E S I D E N T E .** Il richiamo è esatto nella sua materialità, ma si tratta di un caso del tutto diverso.

**F O L L I E R I , relatore.** Si è proposto, ad esempio, di far scontare 10 giorni di arresto in cinque « turni » successivi (sabato e domenica) a domicilio, naturalmente con il controllo delle norme di legge.

**P R E S I D E N T E .** Giunti a questo punto, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*